

N. R.G. 4062/2025

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione V Civile - Volontaria Giurisdizione

Il giudice,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 2.4.2025;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19, CCII, proposto da:

- (C.F./P.IVA), in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in presso e
nello studio degli Avv.ti che, unitamente agli Avv.ti
la rappresentano e difendono come da mandato allegato
al ricorso depositato telematicamente

premesso:

- che con ricorso depositato il 7.3.2025 la società in epigrafe ha chiesto che il Tribunale voglia:

«1) fissare udienza ex art. 19, co. 3, CCII, disponendo un congruo termine per la notifica ai creditori, assegnando un termine a difesa per la loro previa costituzione;

2) disporre la conferma, per la durata di 120 giorni, delle **misure protettive tipiche ex art. 18, 1°, 4° e 5° comma, CCII**, con **efficacia erga omnes**, tali per cui:

- (i) sia loro impedito di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21, co. 3, CCII,
- (ii) sia loro impedito di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- (iii) sia loro impedito di risolvere i contratti in essere: in particolare, ai sensi dell'art. 18 CCII, i creditori interessati dalle misure protettive (compresi gli Istituti Bancari ed enti finanziari e di garanzia, in genere)

anche ai sensi degli artt. 16, co. 5, 18, co. 5 CCII, non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore (come avverrebbe con l'escussione di una garanzia, tra l'altro, nel caso di quelle statali - come nella specie - con la trasformazione del credito da chirografo in privilegiato ovvero con la sospensione delle linee di credito affidate) per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori;

- (iv) sia loro impedito di procedere con l'istruttoria per la liquidazione giudiziale;

3) nei confronti dei soli soggetti - istituti di credito, finanziarie, banche, società di leasing - che hanno concesso finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche, finanziamenti e/o mutui, assistiti da garanzia ipotecaria o da fideiussione personale dell'imprenditore e/o di terzi, contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto beni mobili, disporre, per la durata di 120 giorni, l'adozione di misure cautelari che abbiano come effetto:

- ove ritenuta non già ricompresa nel divieto ex lege di modifica in danno, l'inibitoria all'escussione garanzie esistenti;

- ove ritenuta non già ricompresa nel precetto ex lege, il divieto per gli Istituti Bancari, di mantenere, ove l'abbiano disposta, la sospensione relativa alle linee di credito già accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata;

- l'autorizzazione alla sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti e/o mutui, con conseguente inibitoria dalla decadenza della rateizzazione a seguito del suddetto mancato pagamento e con contestuale divieto per i suddetti soggetti di estinguere la propria posizione creditoria, sino alla conclusione delle trattative;

- l'inibitoria a qualsiasi segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alla Crif;

4) assumere tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni al fine di tutelare la Società nella fase delle trattative con i creditori nel corso della procedura di composizione negoziata»;

- che la società ricorrente e i suoi professionisti, l'esperto e i creditori sono comparsi all'udienza del 2.4.2025, all'esito della quale il giudice ha assegnato termine per memorie fino al 7.4.2025 alla ricorrente e fino all'11.4.2025 a Banca di _____, riservando all'esito la decisione;*

OSSERVA

1) La situazione della ricorrente e il piano di risanamento proposto

Secondo quanto narrato dalla ricorrente, _____ (di seguito: “_____”) è impresa nata nel 1971 come “_____” ad iniziativa del fondatore sig. _____; la ditta, che all’inizio era una piccola realtà imprenditoriale, svolgeva attività di galvanica.

All’inizio degli anni ’80 la società avrebbe avuto un importante sviluppo grazie alla collaborazione con la _____ di _____ che avrebbe portato alla trasformazione da azienda familiare a società di persone e alla realizzazione di un sito produttivo in _____ di circa 1.000 mq, dando lavoro a una decina di maestranze.

L’attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla soddisfazione della clientela avrebbe portato la società al successo commerciale, tant’è che nel 1993 la stessa si sarebbe trasformata in s.r.l. e nel 1995 avrebbe trasferito il sito produttivo in un capannone di nuova realizzazione di circa 2.500 mq (il primo dei tre edifici dell’attuale sede di _____).

Dal 2004 sarebbe avvenuto il ricambio generazionale con l’entrata nella gestione societaria della sig.ra _____; in questo periodo la società avrebbe acquisito altri clienti di rilievo, quali _____.

Nel 2006 la società avrebbe acquistato un secondo capannone di circa 2.000 mq e continuato a effettuare investimenti per migliorare la qualità dei prodotti, nel rispetto dell’ambiente e del benessere dei lavoratori.

Tra il 2016 e il 2017 la società avrebbe ampliato alcuni reparti produttivi, con miglioramento dell’organizzazione aziendale interna e della gestione esterna e aumento della produzione giornaliera, e con l’acquisto di un terzo capannone di circa 3.000 mq, ove sarebbe stato installato un impianto galvanico all’avanguardia.

Attualmente, il sistema produttivo sarebbe distribuito su tre impianti galvanici: manuale, a roto e statico automatico.

La clientela di riferimento sarebbe costituita dai principali *brand* del _____ ma anche da altri operatori del settore della moda.

Quanto alle **cause della crisi**, la ricorrente avrebbe dato atto che negli ultimi anni la situazione societaria sarebbe stata difficile sia dal punto di vista economico che finanziario, a causa di risultati di esercizio assolutamente deficitari (la società sarebbe passata da 25 milioni di euro di fatturato del 2023 a 17 milioni di euro nel 2024, con un decremento dunque del 47% circa) e la conseguente tensione finanziaria sempre maggiore.

Le difficoltà sarebbero collegate, secondo la società, a una serie di circostanze, quali: la crisi generale del settore della moda e del lusso; la relevantissima flessione del _____;

l'incidenza dei costi fissi aziendali, con particolare riferimento al personale dipendente, il cui onere non sarebbe più congruo rispetto all'attuale fatturato; la crescita dei costi variabili; la mancata entrata a pieno regime dell'investimento relativo all'impianto galvanico automatizzato; la non soddisfacente redditività di alcune aree della produzione; l'incidenza negativa degli oneri finanziari.

Al fine di far fronte a tale situazione, la società avrebbe predisposto un **piano d'impresa** per il quinquennio 2025-2029 (progetto di risanamento allegato insieme al piano di finanziario di sei mesi, doc. 3 ricorso).

Secondo le previsioni del progetto di risanamento, la società dovrebbe chiudere il 2025 con un EBITDA positivo di oltre € 930.000,00 e una perdita di circa € 513.000,00, mentre dal 2026 in poi, tenuto conto della prevista ripresa del settore del lusso e della stima del fatturato, sia EBITDA che utili netti dovrebbero registrare risultati positivi.

È prevista inoltre l'immissione di mezzi finanziari da parte della compagine sociale per un importo non inferiore a 2 milioni di euro.

Le ulteriori azioni già attuate e/o programmate sarebbero: la disponibilità della proprietà a consentire l'allargamento della compagine sociale con aumenti di capitale e/o strategiche operazioni aggregative con partner di riferimento del settore; l'assunzione di un piano di riduzione dei costi del personale e di efficientamento degli altri costi di produzione; un *upgrade* dei modelli organizzativi sotto l'aspetto industriale-produttivo in funzione di ogni singolo reparto; la messa a piano di un più efficiente utilizzo delle unità galvaniche; lo sviluppo del settore acquisitivo di nuovi clienti; la modifica della composizione dell'organo amministrativo e l'inserimento nella struttura organizzativa di un *temporary manager*, nella persona del dott.

nel ruolo di CRO (*Chief Restructuring Officer*).

Secondo gli intendimenti della società, l'accesso alla composizione negoziata sarebbe finalizzato alla realizzazione di un processo di risanamento che richiederà al ceto creditorio un sacrificio di natura temporale. In particolare, vi sarà una ristrutturazione del debito verso gli istituti di credito con un riscadenzamento dei termini di pagamento dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per PMI (c.d. finanziamenti COVID) a un tasso di interessi uniformato, nonché, in egual maniera, una ristrutturazione del debito verso fornitori, erario ed enti contributivi, tramite il riscadenzamento dei termini di pagamento.

La proposta ai creditori prevede il pagamento integrale dei debiti maturati al 31.12.2024 e si struttura nei seguenti termini.

BANCHE:

- consolidamento del debito al 31/12/2024, ivi inclusi gli interessi convenzionali maturati, quale sommatoria tra debiti a breve scaduti ed a scadere (assumendo come ragionevolmente a buon fine il portafoglio scontato pro-solvendo), con richiesta di moratoria di due anni e con riscadenziamento del debito come sopra consolidato, nei termini:

o otto anni, in relazione ai mutui chirografari, ove anche muniti della garanzia di enti pubblici (MCC, ecc.)

o dodici anni, in relazione ai mutui ipotecari; che seguono;

- mantenimento di tutte le linee di affidamento commerciale nei limiti dell'importo di complessivi euro 3.000.000=, così ridotto rispetto all'importo complessivo degli affidamenti commerciali al 31 dicembre 2024

FORNITORI ED ALTRI CREDITORI COMMERCIALI:

Per i fornitori strategici - ovvero strettamente funzionali allo svolgimento della propria attività d'impresa riorganizzata - è previsto il pagamento regolare a 60 giorni in coerenza con lo sviluppo del piano di risanamento e con riferimento ai nuovi acquisti di beni/servizi,;

In relazione agli altri fornitori, gli stessi saranno regolarmente pagati a 90 giorni, come da tempo ordinario del settore.

Quanto premesso, la proposta ai fornitori prevede:

- consolidamento del debito scaduto al 31/12/2024, con richiesta di moratoria di un anno e con riscadenziamento del debito come sopra consolidato, in sei anni, con pagamenti semestrali, a partire dal 1° gennaio 2026.

AMMINISTRAZIONE ERARIALE:

Pagamento in dieci anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2-bis, CCII.

ENTI CONTRIBUTIVI (€ 370.000= ca.):

Secondo dilazioni massime previste dalle vigenti norme di legge.

ENTI TRIBUTARI TERRITORIALI (€ 20.000= ca.):

secondo dilazioni massime previste dalle vigenti norme di legge.

2) La verifica dei presupposti per la conferma/concessione delle misure

Va premesso che, come evidenziato da certa dottrina e dalle prime decisioni dei tribunali di merito, la *ratio* delle misure protettive introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dagli artt. 6 e ss., D.L. 118/2021 e, oggi, previste dagli artt. 18 e ss., CCII, nell'ambito della composizione

negoziata della crisi – che non può definirsi procedura concorsuale, bensì percorso volto al risanamento della crisi dell'impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di un terzo, l'esperto, che agevoli le stesse e faciliti la conclusione di un accordo – è quella di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate, e conseguentemente di agevolare il loro positivo esito.

È noto, poi, che le misure in questione non scattino *ex lege* ma, a differenza di quanto disposto dall' (oramai abrogato) art. 168, L.F., l'*automatic stay* previsto dal CCII nell'ambito del procedimento della composizione negoziata della crisi, pur dispiegando i suoi effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell'accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, necessita del successivo intervento dell'autorità giudiziaria, che è chiamata a confermare le misure protettive richieste dall'imprenditore.

Le misure protettive in questione sono espressamente indicate nell'art. 18, comma 3, CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell'istanza i creditori **interessati** (posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, le misure possono essere richieste anche nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti ovvero di determinati creditori o di determinate categorie di creditori) non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, con sospensione delle prescrizioni e non verifica delle decadenze, e con la precisazione che i pagamenti non sono inibiti.

Inoltre, l'istanza di conferma di misure protettive porta con sé ulteriori effetti "naturali" previsti e regolati dai commi 4 e 5 dell'art. 18, CCII, sui quali ci si soffermerà in seguito (par. 3). Qui basti precisare che tali effetti si pongono in posizione di alterità rispetto alle misure, come dimostra la dizione normativa – in entrambi i commi il codice li considera come conseguenze distinte dalle misure stesse (comma 4: non può essere pronunciata sentenza "*salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive*"; comma 5: "*i creditori [...] nei cui confronti operano le misure protettive non possono rifiutare [...]*") – ma, comunque, seguono la sorte delle misure in sede di conferma o revoca.

Alle misure protettive c.d. semi-automatiche sopra descritte si affiancano poi le misure c.d. "cautelari", di natura atipica, che invece non hanno un contenuto predeterminato; invero il codice parla, nell'art. 19, di "*provvedimenti cautelari*", che vengono pronunciati dal giudice all'esito della

convocazione dell'imprenditore, dei creditori e degli eventuali terzi interessati, "*necessari per condurre a termine le trattative*".

Deve rilevarsi poi che la decisione sulla conferma delle misure protettive e sull'adozione dei provvedimenti cautelari – stante il richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis, e ss., c.p.c. (Art. 19, comma 7, CCII), e la strumentalità delle misure ad assicurare l'esito positivo delle trattative nell'ambito della composizione negoziata – debba essere incentrata sul positivo riscontro dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Nell'ambito del presente procedimento i presupposti di cui sopra devono essere declinati, quanto al *fumus*, nel senso della verifica di una ragionevole probabilità di raggiungere il risanamento dell'impresa all'esito delle trattative, e, quanto al *periculum*, nel senso della verifica dell'idoneità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento.

Venendo al riscontro dei requisiti per l'accesso alla composizione negoziata – che il giudice è tenuto comunque a verificare in questa fase, connotata dai caratteri della giurisdizionalità, mancanti invece nel procedimento attivato presso la camera di commercio e nelle trattative con i creditori agevolate dall'esperto – deve osservarsi come non vi siano dubbi sul **requisito soggettivo**, ovvero la qualifica di imprenditore della società ricorrente, né su quello **oggettivo**, e cioè il trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, come si evince dal parere dell'esperto e dalla situazione contabile al 31.12.2024, da cui risulta un patrimonio netto negativo di € 1.238.000,00 circa.

Quanto al **requisito funzionale teleologico**, collegato alla verifica del *fumus boni iuris*, della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa, deve rilevarsi come, non essendo previsto dal sistema alcun "controllo all'ingresso", ed essendo invece automatica la nomina dell'esperto al momento della proposizione dell'istanza nella piattaforma telematica sul sito istituzionale della camera di commercio, il primo vaglio sulla sua sussistenza è effettuato in questa sede dal giudice, che baserà le proprie valutazioni, in primo luogo, sul parere reso dall'esperto ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII (infatti, il giudice solo "se occorre" nomina un ausiliario ex art. 68, c.p.c.).

Nel caso di specie il requisito in questione può dirsi integrato.

L'esperto dott.ssa _____ ha rilevato nel proprio parere che, pur nella difficoltà di esprimere un giudizio ponderato in tempi ristretti, «*Il piano appare fondato su ipotesi verosimilmente realistiche, poiché la previsione di costi e ricavi si sviluppa, come detto dalla Società, sulla mera proiezione di dati numerici già oggi acquisiti, salvi gli interventi di gestione quali quelli sopra rappresentati e descritti*

volti anche al risanamento della crisi. I ricavi attesi si mantengono sostanzialmente in linea con la storia della Società stabili su livelli già consolidati negli anni passati (a partire dal 2026 con circa 22M€ e così in crescendo fino circa 30M€ nel 2029, risultato già raggiunto nel 2022); la marginalità, almeno ad un primo esame, non appare in dissonanza con i dati storici e con i risultati attesi in base alle iniziative intraprese e da intraprendere».

L'esperto ha riferito che il test pratico ai fini della verifica della possibilità di risanamento ha dato risultato pari a 3,49 e, dunque, secondo le norme regolamentari di cui al D.M. 28.9.2021 e successive modifiche, *«il risanamento non può prescindere dalla adozione di nuove iniziative industriali, dipendendone, il buon esito, dall'attuabilità - in termini di efficacia - delle stesse».*

Dopo aver illustrato le assunzioni del piano e l'attività che intende intraprendere ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, CCII, l'esperto ha osservato come *«le misure protettive richieste nel caso di specie non sembrano idonee ad arrecare un pregiudizio eccessivo (rectius: sproporzionato) ai creditori; ed anzi, li proteggono e tutelano, consentendo che lo svolgimento della fase del tentativo di composizione negoziata possa aver luogo in maniera effettiva ed efficace, evitando il duplice rischio che: (i) i creditori più aggressivi possano ottenere provvedimenti idonei a pregiudicare l'integrità del patrimonio aziendale, e che (ii) lo scioglimento di alcuni contratti strategici metta a repentaglio la continuità aziendale, con una dispersione del valore di avviamento».*

In conclusione, allo stato il piano non è appare manifestamente inattendibile, né risulta fondato su previsioni irragionevoli o irrealizzabili, tenuto conto che lo stesso è frutto di proiezioni fondate su dati già acquisiti e su previsioni di fatturato in linea con la storia della società.

La ricorrente, dal canto suo, dovrà porre in essere tutte quelle iniziative industriali funzionali al necessario "cambio di rotta", come indicato dal risultato del test, sulle quali dovrà porsi attenzione già in sede di eventuale richiesta di proroga delle misure protettive.

In definitiva, per come è strutturato il piano di risanamento, la composizione negoziata dovrà essere volta alla ricerca di un accordo con tutti i creditori che preveda il consolidamento del debito scaduto al 31.12.2024 e un periodo di moratoria dei pagamenti e di riscadenzamento del debito in un arco temporale variabile per ciascuna tipologia di creditori, che sarà soddisfatto, grazie ai flussi attesi e alle iniziative da intraprendere (tra cui l'immissione di nuova finanza da parte dei soci), anche attraverso l'utilizzo degli istituti messi a disposizione dal legislatore (*in primis*, la transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII).

Dunque, allo stato, nel caso in cui le trattative abbiano esito positivo, risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

3) Le misure protettive e i provvedimenti cautelari

Va premesso che la società, oltre ad aver chiesto la conferma delle misure protettive c.d. *tipiche*, ha chiesto anche l'adozione di provvedimenti cautelari.

Quanto alle **misure protettive** semi-automatiche, alla luce di quanto sopra esposto, le stesse devono ritenersi adeguate e funzionali al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa e vanno pertanto confermate, così come gli effetti automatici connessi alle stesse, come sopra descritti.

In particolare, sulla base delle informazioni fino a questo momento a disposizione e della relazione dell'esperto, sussiste con riferimento alla società ricorrente una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, e deve ritenersi che le misure protettive – prodottesi fin dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e di cui oggi si chiede la conferma – siano strumentali al buon esito delle trattative già avviate, che potrebbero essere pregiudicate da iniziative individuali dei creditori, così precludendo il piano di risanamento.

L'inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, infatti, impediscono ai creditori di acquisire "vantaggi" processuali e sostanziali nella delicata fase della composizione negoziata, permettendo alla società di proseguire nelle trattative senza il pericolo che iniziative individuali compromettano l'equilibrio dei rapporti tra le parti.

Le misure permettono inoltre di proseguire l'attività aziendale senza che l'operatività della stessa venga bloccata da esecuzioni o provvedimenti cautelari, tenuto conto che, come detto, il piano presuppone la continuità d'impresa.

Stesso è a dirsi per l'inibizione della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza in danno alla società fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.

La società ha altresì dichiarato e confermato ex art. 20, comma 1, CCII, che dalla pubblicazione dell'istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei suoi confronti gli articoli 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482 -ter c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-*duodecies* c.c.

Quanto alle **misure cautelari**, la società ne ha chiesto l'applicazione nei confronti «dei soli soggetti, istituti di credito, finanziarie, banche, società di leasing che hanno concesso finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1, co. 1, del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021) [privilegiati ex art. 9, co. 5, del D.Lgs. 123/1998 e art. 8-bis, co. 3, L. 33/2015] finanziamenti e/o mutui, assistiti da garanzia ipotecaria, da fideiussione personale dell'imprenditore e/o di terzi, contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili aziendali (nei confronti dei quali, comunque, sono già richieste le misure protettive tipiche in virtù della relativa efficacia erga omnes)».

Le misure cautelari richieste consistono:

- «1. ove ritenuta non già ricompresa nel divieto ex lege di modifica in danno, nell'inibitoria all'escussione delle garanzie esistenti;
2. ove ritenuta non già ricompresa nel precetto ex lege, nel divieto per gli Istituti Bancari, di mantenere, ove l'abbiano disposta, la sospensione relativa alle linee di credito già accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata.
3. nell'autorizzazione alla sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti e/o mutui, con conseguente inibitoria dalla decadenza della rateizzazione a seguito del suddetto mancato pagamento e con contestuale divieto per i suddetti soggetti di estinguere la propria posizione creditoria, sino alla conclusione delle trattative;
4. nell'inibitoria a qualsiasi segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alla Crif».

Secondo la società, le suddette misure cautelari costituirebbero una sorta di "anticipazione" di ciò che sarà oggetto delle trattative che saranno avviate con l'ausilio dell'esperto nominato.

Appare necessario, seguendo l'ordine logico-sistematico delle questioni, esaminare dapprima **la richiesta di cui al punto n. 2.**

In merito, occorre rilevare che il d.lgs. 136/2024, c.d. Correttivo-ter, ha precisato in modo più chiaro, modificando l'art. 19 CCII, gli effetti del blocco dell'autotutela contrattuale, soprattutto con riferimento alle banche e agli intermediari finanziari.

in particolare, ai sensi dell'originario art. 18 CCII, la richiesta – e la successiva conferma – delle misure protettive produceva i seguenti effetti naturali:

- non poteva essere pronunciata nei confronti dell'imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (salvo che il tribunale revochi le misure protettive) (art. 18, comma 4, CCII);

- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non potevano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potevano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 (fatta salva la possibilità di sospensione fino alla conferma delle misure richieste) (art. 18, comma 5, ante d.lgs. 136/2024).

Il d.lgs. 136/2024 ha modificato il comma 5 dell'art. 18 CCII e aggiunto un nuovo comma 5-*bis*.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 18, comma 5, CCII:

- ✓ sono espressamente inclusi, tra i creditori verso i quali operano gli effetti naturali delle misure, le banche, intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti;
- ✓ tali creditori (di fatto gli istituti di credito, tenuto conto che le altre tipologie di creditori di regola non effettuano i servizi bancari menzionati) non possono revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1;
- ✓ è fatta salva la possibilità per le banche di **sospensione** e di revoca delle linee di credito, se questa è disposta per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;
- ✓ è precisato che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

Il nuovo comma 5-*bis* dispone, inoltre, che dal momento della conferma delle misure protettive, tali creditori – nei cui confronti le misure sono state confermate – non possono mantenere la **sospensione** relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la stessa è stata determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, e ribadisce, ancora una volta, che **la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario**.

La norma in oggetto va coordinata a sua volta con il disposto dell'art. 16, comma 5, CCII, avente ad oggetto i doveri delle banche durante le trattative, anch'esso modificato dal Correttivo-*ter*.

Ai sensi della norma summenzionata, come modificata, la notizia dell'accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono causa di **sospensione** e di **revoca** delle linee di credito concesse, né ragione di **una diversa classificazione del credito**, che invece viene determinata, nel corso della composizione, tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata.

Infine, sempre secondo il comma 5 dell'art. 16, la sospensione o la revoca delle linee di credito determinata dalla disciplina della vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta e, infine, la prosecuzione del rapporto **non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario**.

Dunque, nel tentativo di dare una sistemazione organica alla nuova impostazione e agli effetti delle misure protettive, con riferimento precipuo alla tematica delle **linee di credito concesse dalla banca all'imprenditore**, può affermarsi che:

- a) l'istituto di credito **non può revocare o sospendere** le linee di credito **per il solo fatto della notizia dell'accesso alla composizione negoziata**, né classificare automaticamente il credito eventualmente anticipato come deteriorato, ma dovrà tenere conto, nella classificazione del credito in questione, delle previsioni di piano e della disciplina di vigilanza prudenziale;
- b) del pari, l'istituto di credito **non può revocare** in tutto o in parte le linee di credito già concesse **per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori** alla pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata;
- c) ad ogni modo, la prosecuzione del rapporto con l'imprenditore non è motivo di responsabilità della banca;
- d) la banca **può sospendere** le linee di credito concesse nell'ambito della più ampia possibilità di sospensione dell'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII, con la conseguenza che, una volta confermate, tale sospensione verrà automaticamente meno;
- e) la banca **può**, inoltre, **sospendere** o anche **revocare** le linee di credito se ciò è richiesto dal rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale (art. 16, comma 5, CCII); in questo caso la banca dovrà dar conto delle ragioni specifiche della decisione agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa;
- f) in tutti i casi, al momento della conferma delle misure protettive, la banca **non può mantenere la sospensione o la revoca delle linee di credito accordate, decisa ai sensi dell'art. 16**, se non per ragioni di rispetto della normativa di vigilanza prudenziale.

Tale ricostruzione va applicata al caso di specie, con riferimento a tutti gli istituti di credito e intermediari rientranti nella previsione normativa.

Va rilevato, invero, come risulta dalle memorie integrative depositate, che appare superato il contrasto tra la ricorrente e Banca [redacted] unico tra gli istituti di credito che si era espressamente opposto alla conferma delle misure protettive e all'emissione delle misure cautelari. In particolare, a seguito di ulteriori incontri con la società, la banca ha acconsentito al mantenimento delle linee di credito attuali, con tutte le guarentigie già esistenti in suo favore, nella misura ridotta di complessivi € 242.000,00 (a fronte di un accordato per anticipi di € 500.000,00).

La stessa [redacted] ha precisato, nella propria memoria, che le richieste cautelari del divieto di risoluzione e modifica in danno, nonché del divieto di mantenimento della sospensione dei contratti bancari in essere, riguarda solo il 45% circa dell'attuale accordato in termini di contratti di anticipazione bancaria (c.d. salvo buon fine del portafoglio).

In realtà, deve rilevarsi come gli effetti della conferma delle misure protettive siano quelli sopra illustrati.

I divieti di autotutela negoziale, in relazione alla richiesta sub. n. 2, riguarderanno, dunque, le eventuali sospensioni delle linee di credito effettuate dalle banche: 1) o per effetto della pubblicazione dell'istanza, che quindi dovranno cessare dalla data della conferma delle misure; 2) ovvero disposte successivamente al deposito dell'istanza, che dovranno cessare se e in quanto non giustificate dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

Non rientrano tra gli effetti predetti le eventuali sospensioni delle linee di credito effettuate prima del deposito dell'istanza di composizione negoziata, come ad esempio la sospensione disposta da Banca [redacted] in data 5.12.2024, per le quali valgono i normali meccanismi di autotutela negoziale e i relativi rimedi previsti dai contratti sottoscritti dalle parti, non scalabili da un provvedimento giudiziale che confermi le misure e nemmeno da un provvedimento di natura cautelare che, come è noto, non può modificare pattuizioni contrattuali ma, al più, sospendere determinati effetti esecutivi del contratto, se sussistono i presupposti di legge.

D'altro canto, non risulta che gli altri istituti di credito abbiano sospeso o revocato i contratti in essere, compresi quelli di concessione di linee di credito, e la stessa società, come detto, ha precisato che intende chiedere il mantenimento del divieto di sospensione delle linee di credito solamente per una percentuale dell'attuale accordato, pari al 45% circa, e cioè € 2.800.000,00 circa a fronte dei totali iniziali € 6.200.000,00 di linee di credito su anticipazioni ante composizione negoziata, accordato complessivamente alla [redacted] da tutte le banche.

Deve, in conclusione, ribadirsi che il divieto di cui al comma 5 dell'art. 18, quale effetto naturale delle misure protettive, opera nei limiti e modalità sopra illustrate.

In parte motiva sarà indicato il limite del divieto di mantenimento della sospensione come richiesto dalla società.

Continuando nell'esame delle questioni secondo un ordine logico-sistematico, quanto **all'istanza sub. n. 3)**, deve osservarsi che essa si sostanzia in una richiesta di concessione di provvedimento cautelare nei confronti di categorie specifiche di creditori, e cioè istituti di credito, finanziarie e società di leasing, volto a ottenere la **sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti e/o mutui, con conseguente inibitoria dalla decadenza della rateizzazione a seguito del suddetto mancato pagamento, e con contestuale divieto per i suddetti soggetti di estinguere la propria posizione creditoria, sino alla conclusione delle trattative.**

Ritiene il Tribunale che i provvedimenti cautelari richiesti possano essere adottati.

Si tratta, infatti, di un'anticipazione del risultato che la società intende raggiungere attraverso la negoziazione assistita, e cioè un accordo di moratoria dei pagamenti con riferimento al debito consolidato al 31.12.2024.

La sospensione in questione, che è temporanea e non incide sul contenuto dei contratti, bensì sulla loro esecuzione (infatti si sospende, solo momentaneamente, l'obbligazione di pagamento assunta dell'imprenditore, che tuttavia rimane in essere e che riprenderà efficacia giuridica al termine della durata delle misure) consente alla società di evitare il drenaggio di risorse utili alla prosecuzione dell'impresa e l'aggravio della situazione economico-finanziaria della società, in un momento nel quale ancora non è stato raggiunto l'accordo con i creditori sul proseguimento dei rapporti e sul rientro del pregresso (che, come detto, la società intende estinguere, seppur in tempi più lunghi rispetto a quelli normali di pagamento).

Con il provvedimento cautelare in questione, inoltre, è scongiurato il rischio per la società di vedersi negato l'accesso al credito e di vedersi revocare le linee di credito già esistenti e normalmente autorizzate, posto che il divieto di cui all'art. 18, comma 5, CCII riguarda gli inadempimenti anteriori all'istanza di composizione negoziata, mentre restano fermi i poteri di autotutela contrattuale delle banche (come degli altri creditori) per inadempimenti successivi all'istanza stessa.

In definitiva, la moratoria imposta dal provvedimento cautelare (ovviamente temporanea, e collegata alla durata delle misure) permetterebbe di salvaguardare la continuità aziendale che verrebbe al contrario irrimediabilmente compromessa se i flussi di cassa venissero impiegati per il pagamento delle rate, anziché direzionati alle necessità della gestione dell'attività tipica in un

momento di particolare tensione finanziaria, vanificando così il prospettato risanamento dell'impresa.

Conseguentemente, può accogliersi anche la **richiesta di cui al n. 4** di inibizione alla segnalazione dei mancati pagamenti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e alla segnalazione a sofferenza alla CRIF: la misura cautelare richiesta è del pari funzionale al buon esito delle trattative e alla positiva attuazione del progetto di risanamento prospettato dall'imprenditore.

Premesso infatti che le banche sono tenute alla segnalazione alla Centrale Rischi di sconfinamento in caso di mancato pagamento delle rate per un periodo superiore a 90 giorni, la stessa potrebbe creare problematiche nei rapporti commerciali della società con i propri fornitori che andassero a consultare la Centrale, nonché con lo stesso ceto bancario, tenuto conto che la segnalazione non è motivata, e ciò potrebbe distorcere l'informazione e la percezione dell'impresa da parte dei terzi; in altre parole, senza una misura di tal genere si ritroverebbe segnalata (senza che il soggetto terzo consultante possa sapere il motivo di tale segnalazione), seppur, di fatto, stia trattando con i creditori bancari e addirittura abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti, e anche nel caso in cui la composizione negoziata andasse a buon fine.

Stesso discorso può farsi con riferimento alle segnalazioni a sofferenza presso la CRIF.

Deve precisarsi che l'inibitoria riguarda le segnalazioni di mancati pagamenti e/o di sofferenze, non anche le ulteriori segnalazioni di natura oggettiva (linee di credito accordate, utilizzate, ecc.) per le quali gli istituti di credito non dispongono di alcuna discrezionalità.

Occorre esaminare, infine, **la richiesta di cui al n. 1** di inibitoria all'escussione delle garanzie che assistono i finanziamenti.

Va osservato, in primo luogo che il patrimonio dell'impresa e i beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, anche di proprietà di terzi, sono già salvaguardati dalle misure protettive tipiche, stante il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio e sui beni e diritti stessi.

Di contro, la ricorrente non ha indicato precisamente quali siano le eventuali garanzie ipotecarie o fideiussorie prestate dall'imprenditore e/o da terzi in favore delle banche e delle società di leasing, di talché non è possibile valutare la strumentalità e la funzionalità del provvedimento richiesto rispetto al buon esito delle trattative, posto che non è precisato quali siano i soggetti garanti, se gli stessi debbano poi intervenire nella ristrutturazione aziendale, e in che modo l'inibitoria possa giovare al risanamento dell'impresa.

Risulta, invero, che alcuni dei finanziamenti stipulati con gli istituti di credito siano assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 e all'art. 1, comma 1, D.L. 23/2020, implementato con il D.L. "Sostegni" n. 73/2021.

Con riferimento a tali garanzie, appare invece opportuno disporre l'inibitoria, tenuto conto che:

- da un lato, l'escussione della garanzia modificherebbe la consistenza del passivo, con notevole incremento delle posizioni privilegiate, posto il diritto alla restituzione in capo a MCC, pagatore finale, nei confronti del beneficiario finale (cioè dell'imprenditore) delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. (art. 8-bis, comma 3, legge n. 33/2015);
- dall'altro, l'escussione della garanzia comporterebbe l'inserimento nelle trattative di un ulteriore soggetto, e cioè di Mediocredito Centrale S.p.a., con inevitabili conseguenze di carattere finanziario che deriverebbero dalla sostituzione del diritto di rivalsa del garante al diritto al regolare adempimento del contratto principale, e con conseguenze anche sull'andamento stesso delle trattative, tenuto conto che il Fondo, essendo soggetto pubblico, ha diversi tempi di decisione e margini di manovra più ristretti rispetto agli istituti di credito.

L'inibitoria all'escussione del Fondo da parte delle banche comporta inoltre, quale ultroneo effetto positivo, un risparmio di spesa pubblica.

Conclusivamente, può accogliersi la domanda di conferma delle misure protettive e di adozione dei provvedimenti cautelari proposta dall'imprenditore, nei limiti sopra esposti.

Quanto alla durata delle misure protettive, deve ritenersi congrua la misura di 120 giorni.

Quanto ai provvedimenti cautelari, l'efficacia degli stessi decorre dalla data della pronuncia dell'ordinanza e termina con la scadenza delle misure protettive, ferma la possibilità di proroga in caso di ricorrenza dei presupposti di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 18 e ss., CCII, a parziale accoglimento del ricorso depositato da

CONFERMA

le misure protettive richieste, con la conseguenza:

- che dal giorno della pubblicazione dell’istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell’impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con i quali quest’ultima esercita l’attività;
- che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano, fermo restando che non sono inibiti i pagamenti;
- che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non può essere pronunciata nei confronti dell’impresa ricorrente sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- che i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza;
- che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento delle trattative non costituiscono causa di sospensione e revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore, **con la precisazione che divieto di sospensione delle linee di credito opera solamente per una percentuale dell’attuale accordato, come indicato, per ciascun istituto di credito, dalla società nelle conclusioni di cui alla memoria autorizzata, e cioè:**

«i) : attuale contratto di affidamento su portafoglio 2.500.000,00 euro > **riduzione a 1.125.000,00;**

ii) : attuale contratto di affidamento su portafoglio 1.000.000,00 euro > **riduzione a 450.000,00;**

iii) : attuale contratto di affidamento su portafoglio 1.000.000,00 euro > **riduzione a 450.000,00;**

iv) : attuale contratto di affidamento su portafoglio 200.000,00 euro > **riduzione a 90.000,00;**

v) : attuale contratto di affidamento su portafoglio 500.000,00 euro > **riduzione a 242.000,00;**

vi) : *attuale contratto di affidamento su portafoglio 1.000.000,00 euro > riduzione a 450.000,00»;*

DA' ATTO

che l'imprenditore ha altresì dichiarato ex art. 20, comma 1, CCII, che dalla pubblicazione dell'istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei suoi confronti gli articoli 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 -ter c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.;

DISPONE

con riferimento agli istituti di credito, finanziarie, banche, società di leasing, **per tutta la durata delle misure protettive:**

- la sospensione, per tutta la durata delle misure protettive, del pagamento delle rate dei finanziamenti e/o mutui e/o contratti di leasing, con conseguente inibitoria dalla decadenza della rateizzazione a seguito del suddetto mancato pagamento e con contestuale divieto per i suddetti soggetti di estinguere la propria posizione creditoria;

INIBISCE

agli istituti di credito, finanziarie, banche, società di leasing, **per tutta la durata delle misure protettive:**

- l'escussione delle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1, co. 1, del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021);
- ogni attività volta a segnalare i mancati pagamenti delle rate dei mutui e/o dei finanziamenti e/o le sofferenze della società alla Centrale rischi della Banca d'Italia e alla CRIF.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Firenze, 28 aprile 2025

Il giudice
Cristian Soscia